



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 22 gennaio 2016

I vincoli sulle risorse per il trattamento economico accessorio nell'anno 2016 – Legge di stabilità 2016

Come accennato nella nostra [circolare Personale 8 gennaio 2016](#), la [L. n. 208 del 28/12/2015](#), c.d. “Legge di stabilità 2016”, ha ripristinato dal 1° gennaio 2016 i vincoli sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente (v. art. 1, comma 236), previsti fino al 31/12/2014 dall’art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010](#) e s.m.i. .

Anche se con qualche elemento innovativo, la formulazione della nuova norma è sostanzialmente uguale alla precedente, pertanto dovrebbero, in teoria, trovare applicazione le medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Corte dei Conti.

In attesa di eventuali diversi chiarimenti applicativi, in questa sede riteniamo opportuno riepilogare la disciplina di riferimento, per poi soffermarci, in particolare, sull’applicazione dei medesimi vincoli anche sulle risorse a carico del bilancio da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative negli enti privi di posizioni dirigenziali.

Resta inteso che ritorneremo sull’argomento qualora intervenissero chiarimenti e/o interpretazioni diverse in merito.

➔ Confronto tra i vecchi ed i nuovi vincoli:

Art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i	Art. 1, comma 236, L. n. 208/2015
<i>A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,</i>	<i>Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate</i>

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.	annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare <i>il corrispondente importo determinato per l'anno 2015</i> ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, <i>tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.</i>
---	--

➔ ASPETTI INNOVATIVI:

Nella precedente tabella abbiamo evidenziato in corsivo le differenze che presenta la nuova norma rispetto alla formulazione di quella precedente, che di seguito riepiloghiamo.

● **Limite temporale:**

I vincoli sulle risorse per il trattamento economico accessorio dal 1° gennaio 2016 hanno valenza temporale, ovvero si applicano nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla [L. 124/2015](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica (vedi [circolare Personale 25 settembre 2015](#)).

● **Anno di riferimento del blocco:**

L'anno di riferimento per il "blocco" delle risorse per il trattamento economico accessorio non è più il 2010, ma il 2015. In pratica, le medesime non possono superare il corrispondente ammontare determinato per l'anno 2015 (si noti che hanno aggiunto la parola "determinato", per meglio chiarire, a nostro avviso, che si tratta di risorse definite dall'amministrazione nei propri atti, sulla base della disciplina contrattuale di riferimento).

● **Personale in servizio ai fini della riduzione proporzionale (metodo della semi-somma di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011):**

Tra il personale in servizio, ai fini del calcolo della riduzione proporzionale, si deve tenere conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Dalla previsione letterale della norma non è chiaro se bisogna tenere conto del personale che l'Ente potrebbe assumere in base al calcolo delle rispettive facoltà assunzionali, ovvero di quello che l'Ente prevede nella programmazione del fabbisogno di personale. In ogni caso, si ritiene maggiormente corretta la seconda opzione, in quanto la programmazione deve comunque avvenire nel rispetto delle capacità assunzionali; resta inteso che l'inserimento del personale da assumere va operato sia tra il personale in servizio al 1° gennaio che al 31 dicembre (con riferimento sia al 2015 che al 2016), a seconda dei casi.

➔ ELEMENTI COMUNI:

Fatti salvi gli aspetti sopra illustrati, in sostanza, la nuova norma riprende i medesimi due vincoli previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010 e s.m.i.](#) ed,

in particolare, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#) e s.m.i.:

- non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Richiamando quindi le istruzioni per la tabella 15 e la scheda informativa 2 del Conto Annuale 2014 ([circolare n. 17/2015 della Ragioneria Generale dello Stato](#)), nonché le impostazioni del [kit excel dell'Aran](#) per la costituzione e la destinazione del fondo per le risorse decentrate, per quanto riguarda le modalità di calcolo da adottare (punto 1), a seconda dell'assecondarsi o meno del fondo al di sopra o al di sotto del limite anno 2015, vengono in particolare prospettate le seguenti soluzioni operative:

➤ *Prima eventualità*: il fondo per l'anno di riferimento, al netto delle poste correttive che non rilevano ai fini dell'applicazione dei vincoli (che riepilogheremo in seguito), risulta superiore o uguale al medesimo fondo rilevato per il 2015. In questo caso, a seguito della prima parte del disposto normativo che impone di non superare il corrispondente importo del 2015, il fondo per l'anno di riferimento viene ricondotto a quest'ultimo.

➤ *Seconda eventualità*: il fondo dell'annualità di rilevazione, sempre al netto delle poste correttive che non rilevano ai fini dell'applicazione dei vincoli, risulta inferiore al medesimo fondo rilevato per il 2015 ancora prima dell'intervento correttivo di decurtazione proporzionale per la riduzione del personale in servizio, previsto dalla seconda parte della citata norma.

In questa seconda circostanza, il controllo viene effettuato applicando il calcolo della riduzione automatica proporzionale direttamente sul limite 2015 invece che sul fondo per l'anno di riferimento già ridotto in fase di costituzione.

Per quanto riguarda, invece, il vincolo di cui al punto 2, si richiama il calcolo basato sulla regola della semi-somma prevista dalla [Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12/2011](#), che prevedeva:

"Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 (e 2014, per effetto della proroga introdotta dalla Legge di Stabilità 2014), sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo."

Quindi, in riferimento all'anno 2016, la medesima può essere riscritta nel seguente modo:

"La riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio può essere operata, per l'anno 2016, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2015, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo."

Si noti che, avendo nella norma previsto l'inserimento tra il personale in servizio anche del personale assumibile, vengono ora, in parte, attenuati gli effetti distorsivi dell'applicazione della regola della semi-somma (valore medio) rispetto al metodo del "rateo", proposto da alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, basato invece sul calcolo dei periodi effettivamente prestati.

Infine, si ritiene che resti ferma, in quanto non espressamente abrogata, l'applicazione al fondo per le risorse decentrate della riduzione "permanente" ai sensi dell'art. 1, comma

456, della Legge di Stabilità, nella misura pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010 e s.m.i.](#) Basta, in questo caso, riproporre nel fondo del 2016 la medesima decurtazione effettuata nell'anno 2015.

● **Voci escluse e voci incluse dall'applicazione dei vincoli:**

Sempre richiamando le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite nelle istruzioni relative ai conti del personale per le annualità dal 2011 al 2014, anche a decorrere dall'anno 2016 dovrebbero essere confermati i seguenti istituti non soggetti ai vincoli:

➤ **Le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo**, ovvero, **Incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi"** esplicitato dalla [circolare RGS n. 12/2011](#), incarichi da intendersi come commissionati e remunerati all'esterno dell'Amministrazione, ad es: le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, gli incrementi di fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea, nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43, comma 3, della [L. n. 449/1997](#).

➤ Le quote per la **progettazione interna ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006** (ora **incentivi per la progettazione e l'innovazione** di cui ai nuovi commi 7-bis e 7-ter, art. 93, del D.Lgs. n. 163/2006), nonché **i compensi professionali degli avvocati** in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione (come previsto dalla [delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51/2011](#)).

➤ Le eventuali **risorse non utilizzate del fondo anno precedente** e rinviate all'anno successivo (art. 17, comma 5, del [CCNL 1/4/1999](#)), in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.

➤ Per analogia al punto precedente, le **risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente** (art. 15, comma 1, lett. m), [CCNL 1/04/1999](#)).

Sempre per analogia con la disciplina precedente, andranno invece inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#), gli incentivi ICI e le somme eventualmente destinate all'incentivazione del personale della Polizia Locale ai sensi dell'art. 208, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, in quanto, pur facendo confluire al fondo risorse da fonti esterne, derivano da attività rese ordinariamente dal personale nei confronti della propria Amministrazione.

➤ **LIMITE RISORSE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

Mentre per gli Enti con dirigenti le risorse per le posizioni organizzative (indennità di posizione e di risultato) vengono finanziate all'interno del fondo per le risorse decentrate, il quale, nel complesso, è già soggetto alla limitazione di cui all'art. 1, comma 236, della [Legge di stabilità 2016](#), qualche problema si pone invece per gli enti senza dirigenti, i quali finanziano le medesime posizioni a carico del bilancio.

Rispetto alla disciplina precedente di cui all'art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010 e s.m.i.](#), si ricorda che sia la Corte dei Conti che la Ragioneria Generale dello Stato hanno ritenuto che i medesimi vincoli siano da applicare anche alle risorse a carico del bilancio da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative negli enti privi di posizioni dirigenziali.

In particolare, la [Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 26/2014](#) aveva ritenuto che:

“Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31/03/1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

La [Ragioneria Generale dello Stato nel parere prot. n. 63898 del 10/08/2015](#), concordando con quanto espresso nella predetta delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ha ritenuto tuttavia che tali risorse siano da sottoporre ai vincoli separatamente rispetto al fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente.

L’interpretazione della Ragioneria era supportata dalla vigenza negli anni 2011-2012-2013-2014 del limite sul trattamento economico individuale previsto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, rispetto al 2010, al quale, prima di tali pronunce, veniva ricondotta l’indennità dei titolari di posizione organizzativa.

Per l’anno 2016, tale limite non è più in vigore, quindi, il fatto di considerare separatamente le risorse per le posizioni organizzative rispetto al fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, ai fini dell’applicazione dei vincoli di cui all’art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#), potrebbe limitare fortemente l’autonomia degli Enti nell’assegnazione delle indennità ai titolari di posizione organizzativa.

Si osserva, inoltre, che le risorse a carico del bilancio negli Enti senza dirigenti, per effetto dell’art. 11 del [CCNL 31/03/1999](#), comprendono sia l’indennità di posizione che di risultato; essendo quest’ultima soggetta a valutazione, veniva in passato esclusa dall’applicazione del limite di cui all’art. 9, comma 1, del [D.L. n. 78/2010](#) (vedi [circolare RGS n. 12/2011](#)).

Per ovviare a questi problemi, potrebbe essere opportuno sommare tali risorse al fondo per le risorse decentrate, al solo fine dell’applicazione di vincoli di cui all’art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#); di contro, da tale cumulo potrebbe derivare, in caso di riduzione del personale in servizio, una decurtazione di un importo più elevato.

In ogni caso, in attesa di chiarimenti rispetto alla nuova norma, si ritiene che la limitazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 sulle risorse per le posizioni organizzative a carico del bilancio riguardi **complessivamente** sia le indennità di posizione che quelle di risultato; si consiglia inoltre di considerare separatamente tali risorse (alla luce delle interpretazioni fornite fino ad oggi) da quelle del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ed applicare anche alle medesime i seguenti vincoli:

➔ il totale complessivo delle indennità di posizione e di risultato previste nel 2016 non può superare il corrispondente valore previsto nel 2015 e deve essere automaticamente ridotto per la diminuzione del personale in servizio (da intendersi come riduzione del numero di posizioni organizzative previste nell’Ente).

Cliccate sul seguente link per visionare senza impegno il nuovo prodotto Entionline (mini-software + modulistica) per **la creazione e la gestione (destinazione, calcolo economie da riportare, calcolo vincoli, generazione tab. 15 per Conto del Personale, ...) del Fondo per la contrattazione decentrata:**

[Fondo per la contrattazione decentrata](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l’agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 18 gennaio – Notiziario

Circolare Personale 15 gennaio – Il contenimento della spesa di personale ed i nuovi principi contabili

Circolare Personale 11 gennaio – Notiziario

Circolare Personale 8 gennaio – Legge di stabilità 2016: le novità in materia di personale

Circolare Personale 21 dicembre – Notiziario

Circolare Personale 18 dicembre – La rilevazione dei fabbisogni per la ricollocazione dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta

Circolare Personale 14 dicembre – Notiziario

Circolare Personale 11 dicembre – Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

Circolare Personale 7 dicembre – Notiziario

Circolare Personale 3 dicembre – Memo scadenze straordinarie

Circolare Personale 30 novembre – Notiziario

Circolare Personale 27 novembre – La domanda di mobilità dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta

Circolare Personale 23 novembre – Notiziario

Circolare Personale 20 novembre – Il divieto di incarichi a soggetti in quiescenza

Circolare Personale 16 novembre – Notiziario

Circolare Personale 12 novembre – L'inquadramento personale in esubero trasferito dagli enti di area vasta

Circolare Personale 9 novembre – Notiziario

Circolare Personale 6 novembre – Gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act

Circolare Personale 3 novembre – Integrazione circolare 30 ottobre

Circolare Personale 2 novembre – Notiziario

Circolare Personale 30 ottobre – Aggiornamento schemi di Relazione illustrativa e di Relazione tecnico-finanziaria allegate al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Circolare Personale 26 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 23 ottobre – Applicazione art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e s.m.i. con riferimento alle posizioni organizzative a carico del bilancio

Circolare Personale 19 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 16 ottobre – I vincoli in materia di spese di formazione

Circolare Personale 12 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 9 ottobre – Ulteriori chiarimenti sui vincoli assunzionali

Circolare Personale 5 ottobre – Notiziario

Circolare Personale 2 ottobre – Vincoli spesa del personale

Circolare Personale 28 settembre – Notiziario

Circolare Personale 25 settembre – Deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni – Le materie che riguardano il personale

Circolare Personale 21 settembre – Notiziario

Circolare Personale 19 settembre – Integrazione circolare Personale 18 settembre

Circolare Personale 18 settembre – La nuova modalità di trasmissione telematica del Contratto Decentrato

Circolare Personale 14 settembre – Notiziario

Circolare Personale 11 settembre – La programmazione triennale del fabbisogno del personale

Circolare Personale 7 settembre – Notiziario

Circolare Personale 4 settembre – Le modifiche al D.L. n. 78/2014 “decreto enti locali” apportate dalla relativa legge di conversione

Circolare Personale 31 agosto – Notiziario

Circolare Personale 28 agosto – Utilizzo “resti” facoltà assunzionali anni precedenti

Circolare Personale 24 agosto – Notiziario

Circolare Personale 1 agosto – Notiziario

Circolare Personale 30 luglio – Le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per la decurtazione permanente sul fondo per le risorse decentrate dall'anno 2015